

La facilitazione in una direttiva in Gazzetta Ue. Ma non si applica a spa e società di persone

Le srl nasceranno senza notaio

Atti costitutivi via web per tutte, ordinarie e semplificate

DI LUCIANO DE ANGELIS

Srl ordinarie e semplificate senza notaio. Tutte le srl potranno essere costituite online sulla base di modelli di atti costitutivi disponibili su internet. Tali procedure, che resteranno assolutamente alternative rispetto alla costituzione della società per atto pubblico, non saranno utilizzabili né per la costituzione di spa, né per quella di società di persone. E quanto deriva dalla direttiva (Ue) 2019/1151 del parlamento europeo, recante modifica della direttiva Ue 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. La direttiva è stata pubblicata l'11 luglio sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 186/80.

LE PREVISIONI DELLA DIRETTIVA. Nel nuovo art. 13 octies, inserito in modifica della direttiva 2017/1132, dalla norma in commento, si prevede che: «Gli stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta on line, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi ad una autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione on line della società compresa la redazione dell'atto costitutivo della società». Ciò sarà sempre possibile

salvo non si riscontrino giustificati motivi di interesse pubblico. Gli stati membri saranno poi tenuti a precisare le modalità per la costituzione delle società, comprese le norme relative all'uso dei modelli. Gli stati membri saranno, inoltre, tenuti a mettere a disposizione per le srl ordinarie e semplificate i modelli sui portali e sui siti web accessibili mediante lo sportello digitale unico.

Nell'art. 13 octies viene altresì contemplato che quando la procedura di costituzione della società preveda il versamento del capitale sociale, il pagamento dello stesso possa essere effettuato online su un conto bancario di istituto di credito che opera nell'Unione Europea. È ammissibile che la prova di tale pagamento sia fornita online.

IN MERITO AI TEMPI DI OPERATIVITÀ, gli stati membri dovranno assicurare che la procedura di costituzione on-line sia completata entro 5 giorni lavorativi laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche, oppure entro 10 giorni negli altri casi.

Infine, gli stati membri restano liberi di decidere quale persona o quali soggetti siano considerati, ai sensi del diritto nazionale, idonei come richiedenti per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure on line.

FINALITÀ ED EFFETTI DELLA

NORMA. Nei considerando della direttiva, fra gli scopi della stessa, si annovera la facilitazione della costituzione e registrazione di società nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche ed oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese. Oltre allo svolgimento dell'intero procedimento di costituzione on line si prevede che le informazioni su tali procedure siano disponibili, sempre online, a titolo gratuito.

La direttiva in commento non pregiudica, tuttavia, il requisito, sulla base del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la prevista costituzione online, rimanga possibile.

In definitiva, anche a seguito del recepimento della direttiva 2019/1151, mentre gli atti costitutivi delle spa dovranno continuare ad essere redatti per atto pubblico e quelli delle sn e sas per atto pubblico o scrittura privata autenticata, le srl, siano esse semplificate che ordinarie potranno essere costituite attraverso l'intervento notarile oppure mediante la nuova e più snella procedura online.

—© Riproduzione riservata—

La direttiva sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi

Scalata società strategiche, info e superpoteri al governo

DI LUIGI CHIARELLO

Ogni soggetto extra-Ue che acquista partecipazioni in società strategiche nazionali, tali da determinarne l'insediamento stabile nel paese e il controllo della società dovrà notificare entro 10 giorni l'operazione a palazzo Chigi. La notifica va corredata da ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. E nel computo della partecipazione rilevante bisognerà tener conto anche delle partecipazioni detenute da terzi, che abbiano aderito alla sollecitazione dell'acquirente. E con cui lo stesso acquirente ha stipulato patti.

Lo scudo riguarda anche ogni operazione relativa a reti di tlc in tecnologia 5G; qui la mera stipula di eventuali contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti andrà notificata entro dieci giorni a Palazzo Chigi, in modo da consentire all'esecutivo l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni ai contraenti. E qualora occorrono info aggiuntive, queste andranno rese alla presidenza del consiglio entro un mese. Il governo, a mali estremi, potrà ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla loro iniziativa economica. Sono alcune delle misure di salvaguardia introdotte dal decreto legge n. 64 dell'11 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, in fatto di poteri speciali sugli assetti societari nei settori difesa e sicurezza nazionale, ma anche energia, trasporti e comunicazioni.

Sanzioni. Chiunque non osservi gli obblighi di notifica delle operazioni alla presidenza del consiglio incapperà in una sanzione pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione. E comunque non sotto l'1% del fatturato cumulato delle imprese coinvolte. Il riferimento per il calcolo delle sanzioni saranno i ricavi maturati nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Qualora i rischi per gli interessi del paese non siano eliminabili, neppure attraverso l'assunzione di precisi impegni da parte dell'acquirente, il governo potrà opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino a porre il veto.

Parametri di rischio. Per decidere se un investimento proveniente dall'estero dell'Ue possa incidere su sicurezza o ordine pubblico del paese bisognerà capire se sussista almeno uno tra i seguenti tre requisiti:

- il soggetto esterno all'Ue che ha fatto l'investimento è direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica di un paese terzo (inclusi organismi statali o forze armate). E questo anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

- il soggetto extra-Ue che fa l'investimento è già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno stato Ue;

- esiste il grave rischio che il soggetto esterno all'Unione europea, che effettua l'investimento, intraprenda attività illegali o criminali.

—© Riproduzione riservata—

Il decreto sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi

Dal 16/7 saranno in vigore i codici di variazione al Rea

A decorrere da martedì 16 luglio entreranno in vigore i nuovi codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella Com) per accorpamenti e variazioni intervenuti da indicare nelle domande di iscrizione al registro delle imprese o al REA. Lo ha stabilito il decreto direttoriale del 10 luglio 2019, a firma del direttore generale, avv. Mario Fiorentino. Il decreto, in particolare, modifica le specifiche tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande e denunce al registro delle imprese e al Rea. Le modifiche introdotte, in sostanza, riguardano la creazione di nuovo comune per fusione di preesistenti; modifiche codici e denominazioni di comuni; nuovi codici uffici di registrazione; soppressione codici uffici di registrazione; aggiornamento del codice incubatori certificati; ed, infine, l'aggiornamento dei codici autorizzazioni per i bolli virtuali. Le nuove specifiche tecniche acquisiranno efficacia con decorrenza dal 16 luglio ma a partire dal 1° ottobre non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. Questo decreto, in pratica, è uno dei tanti provvedimenti di competenza del Mise emanati a seguito della informatizzazione del registro delle imprese disposto con il dpr 581/1995. Con tale decreto era stata data concreta attuazione alla legge 580/1995 il quale, nel disporre il riordino complessivo delle camere di commercio, all'articolo 8, aveva anche formalmente istituito il registro delle imprese, in attuazione dell'art. 2188 del codice civile, da tenersi con modalità telematiche. Infatti, la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese aveva l'obiettivo di assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

Marilisa Bombi

—© Riproduzione riservata—

Op del comparto olivicolo al restyling per decreto

Tempo di riorganizzare il comparto olivicolo italiano, con organizzazioni dei produttori (Op) più grandi, in grado di competere meglio sul mercato. Il nuovo decreto ministeriale sul riconoscimento delle Op dell'olio d'oliva, firmato dal ministro Gian Marco Centinaio il 12 luglio, fa chiarezza su diversi stratagemmi con cui nel passato si cercavano di eludere i minimi di fatturato per ottenere il riconoscimento e così accedere ai finanziamenti pubblici. Cancellata la previsione che le Op possano impegnarsi a ottenere il fatturato minimo previsto entro due anni dal riconoscimento, viene regolato il caso di organizzazioni che vendono esclusivamente olive, prevedendo un fatturato minimo della metà rispetto a quelle che commercializzano olio. Deroche ai minimi di fatturato (750 milioni di euro annui per Op in Puglia e Calabria, 500 milioni in Sicilia, Campania, Toscana e Lazio e 200 milioni nelle restanti Regioni) solo in caso di calamità naturali in presenza di «una riduzione della produzione annuale complessiva relativa alla base sociale della Op, validata da Agea su portale Sian al 1° marzo dell'anno oggetto di controllo, pari o superiore al 30% rispetto alla produzione media realizzata dai medesimi soci nei tre anni precedenti l'evento calamitoso» o per fitopatie riconosciute, come Xylella fastidiosa, con una durata massima della deroga di sei anni. Prevista infine la perdita del riconoscimento per le organizzazioni, riconosciute prima del 1° gennaio 2018, che non svolgano almeno una delle attività previste dall'art. 152, comma 1, lettera b) del Regolamento Ue 1308/2013, tra cui «concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta», oltre all'assistenza tecnica, l'ottimizzazione dei costi di produzione, la promozione e lo sviluppo di «iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato».

Alberto Grimelli

—© Riproduzione riservata—